

INFORMATIVA - IMU 2019

Imposta Municipale Propria

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2019

Di seguito si comunicano le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2019:

L'IMU per **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE** continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

Comune	Aliquota di Base	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 esente)	Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9
IONADI	0,86%	0,76%	0,60%	€ 200

TERRENI AGRICOLI

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - [G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70](#)) ha sancito l'esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Pertanto i terreni agricoli ubicati nel Comune di Ionadi sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria.

ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI

- L'aliquota "IMU" PER LE AREE FABBRICABILI è pari all'1,06 per cento (10,60 per mille).
Ai fini della determinazione del valore imponibile, i valori minimi da applicare sono i seguenti:

Ionadi capoluogo - Nao - Baracconi - Case Sparse

- aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. in zona: **B1 - B4 - Br - C - C1 - D1 - D2** - valore ai fini IMU € 22,00/ mq.;
- aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. in zona: **B2 - B3 - D1 d - D3** - valore ai fini IMU € 25,00/ mq.;
- aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. in zona: **F1 - F2** - valore ai fini IMU € 9,00/ mq..

Vena di Ionadi - SS. 18

- aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. in zona: **B1 - B4 - Br - C - C1 - D1 - D2** - valore ai fini IMU € 31,00/ mq.;
- aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. in zona: **B2 - B3 - D1 d - D3** - valore ai fini IMU € 35,00/ mq.;
- aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. in zona: **F1 - F2** - valore ai fini IMU € 12,00/ mq..

Nel caso si volesse sapere l'ubicazione e la destinazione urbanistica delle particelle, pregasi di volere contattare l'ufficio tecnico allo 0963/260684.

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE PER IL 2019

ALIQUOTA DI BASE	
<p>1) L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E' INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (IMMOBILI PRODUTTIVI).</p> <p>2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" :</p> <p>a) 0,76% quota "fissa" riservata allo stato con codice tributo 3925</p> <p>b) eventuale aumento sino a 0,30%, quale quota a favore del comune, con codice tributo 3930</p> <p>N.B. : gli immobili in categoria D/10 esenti dal 2014</p>	<p style="text-align: center;">QUOTA COMUNE</p> <p>- codice tributo comune 3916 (aree fabbricabili) - codice tributo comune 3918 (altri immobili) -- codice tributo comune 3930 (solo per categoria D)</p> <p style="text-align: center;">QUOTA STATO</p> <p>- codice tributo stato 3925 (solo per categoria D)</p>
<p>Da applicare a tutti gli immobili diversi da aree edificabili, immobili gruppo catastale D, abitazione principale e pertinenze.</p> <p>(fabbricati strumentali agricoli esenti)</p>	

**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9**

**L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL
COMUNE**

**INTERA SOMMA AL
COMUNE**

- codice tributo
comune 3912

N.B. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

**DETTAGLIO APPLICAZIONE
DETRAZIONI**

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/1 – A/8 – A/9 E PERTINENZE	€ 200	Detrazione base	Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell'immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)
---	--------------	-----------------	---

**SCADENZE DI VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA "IMU" 2019**

VERSAMENTO IN 2 RATE	<ul style="list-style-type: none"> - 1^ RATA/Rata Unica entro 17 giugno 2019 - 2^ RATA Saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2019
-----------------------------	--

CALCOLO IMU

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE		CALCOLO IMU	
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500	Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000		Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40	
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

CALCOLO E PAGAMENTO IMU		Per il calcolo è messo a disposizione un link "CALCOLO IUC 2019" sul sito del Comune www.comune.ionadi.vv.it quale supporto utile al contribuente, per effettuare il calcolo delle rate e degli importi da riportare nel modello F24 riportato compilabile e stampabile on line. Le Delibere, le Aliquote ed il Regolamento Comunale una volta approvati e pubblicati, saranno consultabili anche su questo link.
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE "D"	E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE

DICHIARAZIONI IMU	Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale (approvato con DM 30.10.2012, G.U. 258 del 5/11/2012). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono stati, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.</p> <p>Pertanto i soggetti sotto indicati, decadono dal beneficio dell'esclusione IMU qualora non abbiano provveduto, nei termini, a consegnare il modello ministeriale relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate; - unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari; - alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616; - unico immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7	<p>Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi</p>

CODICE COMUNE	
VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2019	
COMUNE	CODICE COMUNE F24
IONADI	E321

CODICI TRIBUTO		
VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2019		
DESCRIZIONE	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D”	3930	3925
Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali" .		

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

CONCESSIONI IN USO GRATUITO		<p>Viene introdotta la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio figlio>genitore) che le utilizzano come propria abitazione di residenza.</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il proprietario (comodante) e l'utilizzatore (comodatario) devono essere genitore/figlio o viceversa; - Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9; - Il contratto di comodato deve essere REGISTRATO (Tuttavia, ai fini del calcolo della riduzione vale la data di conclusione del contratto); - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato; - Attestazione del possesso dei requisiti con dichiarazione IMU obbligatoria nei termini di legge.
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	TUTTI ESENTI DAL 2014	<p>Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557/93.</p> <p>Pertanto possono essere considerati strumentali all'attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purché in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l'ufficio tributi Comunale (vedi modalità e tempi di dichiarazione indicati nella presente informativa), che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati.</p>

AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO	ASSIMILAZIONE AI TERRENI AGRICOLI CON APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI BASE		Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	ALIQUOTA DI BASE	RIDUZIONE DEL 50%	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice tributo comune 3918
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	ALIQUOTA DI BASE	RIDUZIONE DEL 50%	fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento) - codice tributo comune 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. "D") - codice tributo 3925 (solo immobili categoria catastale "D" – quota stato) - codice tributo 3930 (solo immobili categoria catastale "D" – quota comune)
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA	ESENTI DAL 2014		
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATERP)	ALIQUOTA DI BASE	DETRAZIONE € 200	aliquota di base e sola detrazione di € 200 - codice tributo comune 3918
ASSEGNATARI DELLA CASA CONIUGALE	ESENTI DAL 2014		
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L'UNITÀ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA	ESENTI DAL 2014 PER "ASSIMILAZIONE"		
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero ("AIRE")	ESENTI DAL 2015 PER "ASSIMILAZIONE" ART.9 -BIS DL 47-2014 se ricorrono i presupposti ivi indicati		Ai sensi dell'articolo 9 bis della Legge 28/03/2014 n. 47, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

-) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani (non residenti nel territorio dello Stato) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ove non ricorrano i presupposti per l'esenzione, è applicata l'ALIQUOTA DI BASE (0,86 per cento). NON SPETTA NESSUNA DETRAZIONE. I soggetti non residenti dovranno procedere al pagamento, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, esclusivamente attraverso bonifico bancario. Il codice IBAN è: IT15H0100003245454300305331 - Codice BIC/SWIFT BITAITRA- con intestazione Comune di Ionadi. Nella causale dovranno essere riportati: il codice fiscale o la partita iva del contribuente; la sigla <<Imu>>; il nome del Comune dove è ubicato l'immobile e i relativi codici tributo riportati nel presente prospetto; l'annualità alla quale è riferito il versamento; l'indicazione <<acconto>> o <<saldo>> in caso di versamento in due rate. E' opportuno che, una volta effettuati i pagamenti, copia della documentazione attestante le due operazioni sia trasmessa all'ufficio anche a mezzo e mail.

Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un programma di calcolo IMU con le aliquote del Comune di Ionadi aggiornate, compresa la stampa del modello di pagamento F/24, mediante collegamento al link "CALCOLO IUC" sul sito del Comune www.comune.ionadi.vv.it > Servizi on line > Calcolo iuc. Le Delibere, le Aliquote ed il Regolamento Comunale, una volta approvati e pubblicati, saranno consultabili anche su questo link.

Poiché l'imposta è dovuta in autoliquidazione, l'amministrazione comunale non risponde di eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dell'ausilio di calcolo.

Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Tributi, Piazza Italia 1 - 89851 Ionadi -VV Tel. 0963-372404 - email tributi@comune.ionadi.vv.it; p.e.c. tributi.ionadi@asmepec.it

Il Funzionario Responsabile
dott. Francesco Bertuccio
(firma a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)